



COMUNE DI VICENZA

Servizio Provveditorato

Tel.0444/221387 – e-mail: provveditorato@comune.vicenza.it

PEC: vicenza@cert.comune.vicenza.it

CAPITOLATO D'ONERI RELATIVO ALLA FORNITURA DI VESTIARIO E CALZATURE PER CUOCHI, OPERAI E PERSONALE SCUOLE E VARIO, A MINORI IMPATTI AMBIENTALI CONFORMI AI D.M. MINISTERO DELL'AMBIENTE DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, RISPETTIVAMENTE, DELL'11/01/2017 (G.U. N. 23 DEL 28/01/2017) E DEL 17/05/2018 (G.U. N. 125 DEL 31/05/2018), PER LA DURATA DI DUE ANNI.

ART. 1 - OGGETTO

1. Oggetto del presente capitolato è la fornitura di vestiario e calzature per cuochi, operai e personale scuole e vario, a minori impatti ambientali conformi ai D.M. Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, rispettivamente, dell'11/01/2017 (G.U. n. 23 del 28/01/2017) e del 17/05/2018 (G.U. n. 125 del 31/05/2018), per la durata di due anni.

2. La gara è divisa in **3 (tre) lotti** che verranno aggiudicati separatamente e pertanto le ditte possono partecipare anche per singoli lotti:

- **LOTTO 1: calzature varie a minori impatti ambientali – CIG: ZE92FA8389** - importo a base d'asta **€ 10.000,00** (iva esclusa);
- **LOTTO 2: vestiario personale cucina e operai a minori impatti ambientali – CIG: ZBB2FA83E2** - importo a base d'asta **€ 14.100,00** (iva esclusa);
- **LOTTO 3: indumenti alta visibilità a minori impatti ambientali – CIG: ZA32FA8447** - importo a base d'asta **€ 800,00** (iva esclusa).

3. Le tipologie, le caratteristiche e le quantità dei prodotti trovano illustrazione nel presente capitolato al successivo **articolo 4**.

4. Le quantità riportate per ogni singolo articolo sono indicative e sono state calcolate presuntivamente sulla base del fabbisogno stimato.

5. In ogni caso gli importi stabiliti costituiscono mera previsione di limite massimo di spesa e non comportano diritto di prestazione nella misura degli stessi. **L'esatto ammontare della fornitura sarà quello risultante applicando i prezzi unitari offerti dall'appaltatore alle effettive quantità richieste ed acquistate di volta in volta dall'Amministrazione in costanza di rapporto contrattuale, secondo una valutazione discrezionale del proprio fabbisogno.**

6. La ditta aggiudicataria sarà tenuta a fornire solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter vantare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità ordinate, al termine della fornitura, risultassero diverse da quelle preventivabili a seguito delle informazioni fornite.

7. Ne consegue che l'impresa aggiudicataria non potrà pretendere alcunché nel caso in cui alla scadenza dei termini contrattuali la fornitura non dovesse raggiungere l'importo sopra indicato.

8. La fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli di imballaggio, trasporto, consegna.

9. Le forniture dovranno essere eseguite con l'osservanza di tutte le norme stabilite dal presente capitolato, dal disciplinare di gara e dal BANDO Beni - Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti e Attrezzature di Sicurezza - Difesa.

ART. 2 - VALIDITA' DELL'APPALTO

1. Il contratto stipulato con l'Ente comunale avrà una durata di anni due a decorrere dalla data di stipula del contratto e si concluderà con il decorso del termine o con l'esaurimento dei fondi stanziati.
2. I prezzi unitari offerti si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, e pertanto lo stesso non potrà pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni di mercato o per qualsiasi altra sfavorevole circostanza che dovesse verificarsi nel periodo di valenza del contratto.

ART. 3 - ONERI CONNESSI ALLA FORNITURA

1. La merce ordinata dovrà essere consegnata presso l'Ufficio Provveditorato del Comune di Vicenza, corso Palladio 98 – VICENZA, franco di ogni e qualsiasi rischio e spesa. **Il luogo di consegna è all'interno della ZTL e tutti gli oneri e le incombenze per l'accesso alla ZTL sono a carico della ditta aggiudicataria.**
2. Inoltre saranno a carico del fornitore le spese di imballo, di trasporto e dei relativi rischi di manipolazione ecc., nonché l'onere della responsabilità civile verso terzi per ogni e qualsiasi danno provocato in conseguenza della fornitura.
3. La ditta aggiudicataria si impegna ed espletare tutte le forniture in modo ineccepibile con idoneo personale, sotto la propria ed esclusiva responsabilità in conformità alle vigenti disposizioni di legge, regolamenti e norme contrattuali in materia.
4. Dichiara a tal fine di esonerare totalmente il Comune di Vicenza da ogni responsabilità civile e penale diretta o indiretta, e di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.
5. La ditta aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e/o danni arrecati a persone o a cose sia del Comune di Vicenza che di terzi, in dipendenza di manchevolezza o di trascuratezza nell'esecuzione della fornitura.
6. Il Comune di Vicenza è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'Affidatario o che dovessero essere arrecati a terzi dal personale stesso nell'esecuzione della fornitura.
7. L'appaltatore si impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori del settore, l'Appaltatore si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi infortunistici, assistenziali o previdenziali a favore dei propri dipendenti, sono pertanto a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione e di indennizzo da parte della medesima.
8. La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e l'appaltatore dovrà adottare tutti i mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi. In particolare l'appaltatore dovrà adottare ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e di terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a beni pubblici e privati durante le operazioni di competenza riguardanti la consegna della fornitura.

ART. 4 - REQUISITI DELLA FORNITURA

1. Le quantità e le tipologie dei capi da fornire dovranno avere le seguenti caratteristiche:

LOTTO 1: CALZATURE VARIE A MINORI IMPATTI AMBIENTALI – CIG: ZE92FA8389

1) NOME PRODOTTO: zoccoli bianchi antiscivolo con puntale

DESCRIZIONE: Zoccolo bianco unisex con cinturino e puntale non metallico (in composito o alluminio) 200 joule EN 20345 CE. Tomaia traspirante. Suola bianca. Antiscivolo di grado SRC. Numerazioni da 35 a 47.

QUANTITA' PRESUNTA: n. 170

2) NOME PRODOTTO: pianelle bianche senza puntale

DESCRIZIONE: Pianella bianca unisex senza puntale, senza cinturino o con cinturino retraibile, tomaia in pelle, traforata e traspirante, suola antiscivolo. Certificata EN 347. Numerazioni da 35 a 47.

QUANTITA' PRESUNTA: n. 150

3) NOME PRODOTTO: scarpe da ginnastica

DESCRIZIONE: Scarpa da ginnastica con lacci o con velcro (senza puntale), tipo da corsa, unisex, rivestimento in tessuto, colori vari tipo bianco, blu, grigio e nero. Numerazioni da 39 a 47.

QUANTITA' PRESUNTA: n. 30

4) NOME PRODOTTO: scarponcini da lavoro

DESCRIZIONE: Scarponcini impermeabili da lavoro UOMO: scarpa alta allacciata (tipo scarpa da trekking), con puntale non metallico (in composito o alluminio) 200 joule EN 20345, colore scuro (marrone o grigio o blu o nero) idrorepellente e traspirante. Antiscivolo di grado SRC, numerazioni da 38 a 47.

QUANTITA' PRESUNTA: n. 20

Tutti i prodotti di questo lotto, laddove pertinenti, dovranno possedere le specifiche tecniche di base previste al punto 2.3 Specifiche tecniche dei Criteri Ambientali Minimi per le forniture di calzature adottati con Decreto Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 17 maggio 2018 (G.U. n. 125 del 31 maggio 2018) riportati al successivo **articolo 6**.

<p style="text-align: center;">LOTTO 2: VESTIARIO PERSONALE CUCINA E OPERAI A MINORI IMPATTI AMBIENTALI – CIG: ZBB2FA83E2</p>
--

1) NOME PRODOTTO: magliette cotone blu tipo polo

DESCRIZIONE: Maglia polo manica corta, da uomo, colore blu scuro, lavorazione a piquet 100% cotone, dotata di collo con bottoni. Taglie dalla S alla 3XL

QUANTITA' PRESUNTA: n. 50

2) NOME PRODOTTO: pantaloni sale e pepe cuoco con elastico

DESCRIZIONE: Pantalone lungo da cuoco unisex sale e pepe, 100% cotone, con elastico in vita e almeno 2 tasche. Taglie da XS a 3XL.

QUANTITA' PRESUNTA: n. 130

3) NOME PRODOTTO: giacca bianca da cuoco

DESCRIZIONE: Giacca da cuoco unisex bianca, maniche lunghe, 100% cotone, a doppio petto con bottoni bianchi. Taglie da XS a 3XL.

QUANTITA' PRESUNTA: n. 100

4) NOME PRODOTTO: magliette T-shirt cotone bianco

DESCRIZIONE: Maglietta T-shirt bianca, unisex, maniche corte, modello girocollo realizzata in cotone 100%. Taglie dalla S alla 3XL

QUANTITA' PRESUNTA: n. 180

5) NOME PRODOTTO: camice cotone bianco DONNA

DESCRIZIONE: Camice DONNA di cotone 100%, con almeno due tasche, colore bianco, maniche lunghe.

QUANTITA' PRESUNTA: n. 300

6) NOME PRODOTTO: camice cotone UOMO

DESCRIZIONE: Camice UOMO di cotone 100%, con almeno due tasche, maniche lunghe, colori richiesti: tinta unita bianco e nero

QUANTITA' PRESUNTA: n. 20

7) NOME PRODOTTO: cuffiette copricapo cotone bianco (DONNA)

DESCRIZIONE: Cuffia bianca con rete per cuoche taglia unica, colore bianco

QUANTITA' PRESUNTA: n. 370

8) NOME PRODOTTO: cuffiette copricapo cotone bianco (UOMO)

DESCRIZIONE: Bustina bianca per cuochi taglia unica, colore bianco

QUANTITA' PRESUNTA: n. 90

9) NOME PRODOTTO: grembiuli cotone bianco c/pettorina

DESCRIZIONE: Grembiule con pettorina unisex bianco, in cotone 100%, misura almeno 70 X 90, taglia unica

QUANTITA' PRESUNTA: n. 440

10) NOME PRODOTTO: pantaloni pesanti con tasconi

DESCRIZIONE: Pantalone invernale blu o nero, da uomo, con almeno 5 tasche, 100% cotone, elastico in vita, chiusura sul davanti con cerniera e bottone, taglie dalla S alla XXL.

QUANTITA' PRESUNTA: n. 20

11) NOME PRODOTTO: pile

DESCRIZIONE: Pile da uomo con chiusura zip, almeno 2 tasche, polsini con elastico, 100% poliestere, almeno 280 g/m2, colori grigio o blu o nero. Taglie dalla S alla XXL.

QUANTITA' PRESUNTA: n. 20

12) NOME PRODOTTO: grembiule pvc bianco

DESCRIZIONE: Grembiule con pettorina unisex bianco, in PVC, misura almeno 75 x 110, taglia unica

QUANTITA' PRESUNTA: n. 60

Tutti i prodotti di questo lotto (ad eccezione del prodotto "GREMBIULE PVC BIANCO") dovranno possedere le specifiche tecniche di base previste al punto 4.1 dei Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili adottati con Decreto Ministero dell'ambiente della Tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) riportati al successivo articolo 5.

**LOTTO 3: INDUMENTI ALTA VISIBILITÀ A MINORI IMPATTI AMBIENTALI – CIG:
ZA32FA8447**

1) NOME PRODOTTO: giubbotto invernale con dispositivi rifrangenti per rendere visibile l'operatore

DESCRIZIONE: Giubbino alta visibilità tipo bomber, colore arancione fluorescente con bande rifrangenti grigie, almeno due tasche sul davanti, cappuccio a scomparsa, polsini elasticizzati, imbottitura interna. Taglie dalla S alla XXXL, certificato EN ISO 20471

QUANTITA' PRESUNTA: n. 20

Il suddetto prodotto dovrà possedere le specifiche tecniche di base previste al punto 4.1 dei Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili adottati con Decreto Ministero dell'ambiente della Tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) riportati al successivo articolo 5.

2. Tutti i capi di vestiario dovranno essere certificati dalle ditte produttrici, affinché corrispondano alle vigenti normative sulla igiene e sicurezza del lavoro.

3. Tutti i capi dovranno essere muniti dell'etichetta specificante la composizione del tessuto. Sulla stessa etichetta o su altra, chiaramente individuabile, devono essere indicate in modo chiaro e indelebile le modalità di conservazione, manutenzione e lavaggio, secondo quanto prescritto dalle attuali normative relative all'etichettatura di manutenzione.

4. In particolare, per quanto riguarda:

- i seguenti prodotti del LOTTO 1: calzature varie:

➤ **"Zoccoli bianchi antiscivolo con puntale"**: dovranno essere certificati **EN ISO 20345 CE**;

➤ **"Pianelle bianche senza puntale"**: dovranno essere certificate **EN ISO 20347**;

➤ **"Scarponcini impermeabili da lavoro UOMO"**: dovranno essere certificati **EN ISO 20345 CE**;

- il seguente prodotto del LOTTO 3: indumenti alta visibilità a ridotto impatto ambientale **"Giubbotto invernale con dispositivi rifrangenti per rendere visibile l'operatore"** dovrà essere certificato **EN ISO 20471**.

5. La ditta fornitrice dovrà essere in grado di fornire tutte le taglie indicate in ogni articolo.

6. Tutti i capi dovranno corrispondere alle caratteristiche di riferimento indicate al comma 1 del presente articolo.

ART. 5 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI PRODOTTI TESSILI

1. I prodotti del **LOTTO 2: vestiario personale cucina e operai a minori impatti ambientali – CIG: ZBB2FA83E2 (ad eccezione del prodotto "GREMBIULE PVC BIANCO")** e del **LOTTO 3: indumenti alta visibilità a minori impatti ambientali – CIG: ZA32FA8447** devono essere anche in possesso delle specifiche tecniche di base previste al punto 4.1 SPECIFICHE TECNICHE indicati nei Criteri Ambientali Minimi per le forniture di prodotti tessili adottati con Decreto Ministero dell'ambiente della Tutela del territorio e del mare dell'11 gennaio 2017 (G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017) come di seguito riportato:

4.1 SPECIFICHE TECNICHE

4.1.2 Restrizione di sostanze chimiche pericolose da testare sul prodotto finito

I prodotti forniti non devono contenere:

- le sostanze estremamente preoccupanti di cui all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006, iscritte nell'Allegato XIV alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta ¹(15) e le sostanze incluse nell'elenco delle sostanze candidate ai sensi dell'art. 59 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio se di potenziale utilizzo nei prodotti tessili ²(16), in concentrazioni superiori allo 0,1% in peso, né devono contenere le sostanze soggette a restrizione per gli usi specifici indicate nell'Allegato XVII e riportate nella tabella sotto indicata.

Inoltre i prodotti forniti non devono contenere le sostanze che permangono nel prodotto finito applicate nelle fasi di tintura, stampa e rifinitura (fase di esecuzione di trattamenti funzionali e finissaggio) classificate, ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 sulla classificazione, l'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, con le seguenti indicazioni di pericolo:

1

(15) <http://echa.europa.eu/it/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/recommendation-for-inclusion-in-the-authorisation-list/authorisation-list>

² (16) L'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate per l'autorizzazione, di cui all'articolo 59 del regolamento (CE) n. 1907/2006 è disponibile sul sito Internet: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp. la lista è quella riferita alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta.

H300 Mortale se ingerito; H301 Tossico se ingerito; H310 Mortale a contatto con la pelle; H311 Tossico a contatto con la pelle; H330 Mortale se inalato; H331 Tossico se inalato; H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie; EUH070 Tossico per contatto oculare; H370 Provoca danni agli organi; H371 Può provocare danni agli organi; H372 Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta; H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta; H317 Può provocare una reazione allergica della pelle; H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato; H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato; H340 Può provocare alterazioni genetiche; H341 Sospettato di provocare alterazioni genetiche; H350 Può provocare il cancro (R45) ³(I7); H351 Sospettato di provocare il cancro; H350i Può provocare il cancro se inalato; H360F Può nuocere alla fertilità (R60); H400 Altamente tossico per gli organismi acquatici; H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; H410 Altamente tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata; EUH059 Pericoloso per lo strato di ozono.

Gruppo di sostanze	Restrizioni	Limiti di concentrazioni	Metodi di verifica
Coloranti e coloranti azoici <i>Applicabilità:</i> prodotti tessili colorati	Non possono essere usati coloranti azoici che possono rilasciare ammine aromatiche cancerogene, né coloranti afferenti a determinate frasi di rischio, secondo le indicazioni riportate nell'appendice A "Coloranti soggetti a restrizioni".	≤30 mg/kg per ogni ammina (da valutare sul prodotto finito)	EN 14362-1:2012 EN 14362-3:2012
Coloranti potenzialmente sensibilizzanti (cfr. lista appendice A) <i>Applicabilità:</i> tessili sintetici tinti con coloranti dispersi	50 mg/kg		DIN 54231
Ritardanti di fiamma alogenati <i>Applicabilità:</i> tessili con finissaggio antifiama Fosfato di tri(2,3-dibromo-propile) N. CAS 126-72-7 Ossido di trisaziridinilfosfina N. CAS 545-55-1 Difenile polibromato; difenile polibromurato (PBB) N. CAS 59536-65-1	Assenti entro i limiti di rilevabilità del metodo e dello strumento di prova.		UNI EN 71-10:2006 Par. 8.1.1 in combinazione con la UNI EN 71-11:2006 Par. 5.2
Formaldeide <i>Applicabilità:</i> tessili finiti con trattamento antipiega o trattati con resine; colorati o stampati.	75 mg/kg per prodotti a contatto con la pelle e 300 mg/kg per prodotti non a contatto con la pelle		EN ISO 14184-1
Composti organostannici <i>Applicabilità:</i> Tessili spalmati, tessili contenenti poliuretano, stampe plastisol (PVC), tessili con finissaggi siliconici o	≤2 mg/kg		UNI CEN ISO/TS 16179:2012 metodo per le calzature adattabile al tessile

³ (17) La formaldeide, ad esempio, è stata recentemente classificata con tale indicazione di pericolo.

Gruppo di sostanze	Restrizioni	Limiti di concentrazioni	Metodi di verifica
Coloranti e coloranti azoici <i>Applicabilità:</i> prodotti tessili colorati	Non possono essere usati coloranti azoici che possono rilasciare ammine aromatiche cancerogene, né coloranti afferenti a determinate frasi di rischio, secondo le indicazioni riportate nell'appendice A "Coloranti soggetti a restrizioni".	≤30 mg/kg per ogni ammina (da valutare sul prodotto finito)	EN 14362-1:2012 EN 14362-3:2012
Coloranti potenzialmente sensibilizzanti (cfr. lista appendice A) <i>Applicabilità:</i> tessili sintetici tinti con coloranti dispersi	50 mg/kg		DIN 54231
Ritardanti di fiamma alogenati <i>Applicabilità:</i> tessili con finissaggio antifiama Fosfato di tri(2,3-dibromo-propile) N. CAS 126-72-7 Ossido di trisaziridinilfosfina N. CAS 545-55-1 Difenile polibromato; difenile polibromurato (PBB) N. CAS 59536-65-1	Assenti entro i limiti di rilevabilità del metodo e dello strumento di prova.		UNI EN 71-10:2006 Par. 8.1.1 in combinazione con la UNI EN 71-11:2006 Par. 5.2
fluoro carbonici, tessili in cotone.			
Pentaclorofenolo (CAS number: 87-86-5)	≤0,5 mg/kg		UNI 11057:2003
Cadmio (Cd totale) (CAS number:7440-43-9)	40 mg/kg		UNI EN 16711-1:2015
Nichel (CAS number: 7440-02-0) <i>Applicabilità:</i> Accessori metallici	0,5 µg/cm ² /settimana		UNI EN 1811:2015 + UNI EN 12472:2009
Cromo VI e composti <i>Applicabilità:</i> tessili tinti con coloranti a complesso metallico	0,5 mg/kg		DIN 38405-24:1987
Idrocarburi policiclici aromatici: Benzo[a]pirene (BaP) CAS n. 50-32-8 Benzo[e]pirene (BeP) CAS n.192-97-2 Benzo[a]antracene (BaA) CAS n. 56-55-3 Crisene (CHR) CAS n. 218-01-9 Benzo[b]fluorantene (BbFA) CAS n. 205-99-2 Benzo[j]fluorantene (BjFA) CAS n. 205-82-3 Benzo[k]fluorantene (BkFA) CAS n. 207-08-9 Dibenzo[a,h]antracene (DBAhA) CAS n.53-70-3	1,0 mg/kg		AfPS GS 2014:01
Ftalati: <i>Applicabilità</i> Tessili spalmati, stampe transfer e			

Gruppo di sostanze	Restrizioni	Limiti di concentrazioni	Metodi di verifica
Coloranti e coloranti azoici <i>Applicabilità:</i> prodotti tessili colorati	Non possono essere usati coloranti azoici che possono rilasciare ammine aromatiche cancerogene, né coloranti afferenti a determinate frasi di rischio, secondo le indicazioni riportate nell'appendice A "Coloranti soggetti a restrizioni".	≤ 30 mg/kg per ogni ammina (da valutare sul prodotto finito)	EN 14362-1:2012 EN 14362-3:2012
Coloranti potenzialmente sensibilizzanti (cfr. lista appendice A) <i>Applicabilità:</i> tessili sintetici tinti con coloranti dispersi	50 mg/kg		DIN 54231
Ritardanti di fiamma alogenati <i>Applicabilità:</i> tessili con finissaggio antifiamma Fosfato di tri(2,3-dibromo-propile) N. CAS 126-72-7 Ossido di trisaziridinilfosfina N. CAS 545-55-1 Difenile polibromato; difenile polibromurato (PBB) N. CAS 59536-65-1	Assenti entro i limiti di rilevabilità del metodo e dello strumento di prova.		UNI EN 71-10:2006 Par. 8.1.1 in combinazione con la UNI EN 71-11:2006 Par. 5.2
plastisol, accessori in plastica Bis-(2-etilesil)-ftalato (DEHP) CAS n. 117-81-7 Dibutilftalato (DBP) CAS n.84-74-2 Butilbenzilftalato (BBP) CAS n. 85-68-7 Di-isononil ftalato(DINP) CAS n. 28553-12-0, CAS n. 68515-48-0 Di-isodecil ftalato (DIDP) CAS n.26761-40-0, CAS n. 68515-49-1 Di-n-octilftalato (DNOP) CAS n. 117-84-0 Bis2-metossietil ftalato (DMEP) CAS n. 117-82-8 Diisobutilftalato (DIBP) CAS n. 84-69-5 Di-C6-8-alchilftalati ramificati (DIHP) CAS n. 71888-89-6 Di-C7-11-alchilftalati ramificati (DHNU) CAS n. 68515-42-4 Di-n-esilftalato (DHP) CAS n. 84-75-3	0,1% mg/kg (Somma totale 0,10% p/p)		UNI EN ISO 14389:2014
Dimetilfumarato (DMF)	0,1 mg/kg		UNI CEN ISO/TS 16186:2012 (metodo adattabile al tessile)

Gruppo di sostanze	Restrizioni	Limiti di concentrazioni	Metodi di verifica
Alchilfenoli e alchilfenoli etossilati Applicabilità: Tutti i prodotti Le seguenti sostanze non devono essere presenti nel prodotto finito: Ottilfenolo (OP) CAS 27193-28-8 4-Ottilfenolo (OP) CAS 1806-26-4 Nonilfenolo (NP) CAS 90481-04-2 4-Nonilfenolo (NP) CAS 25154-52-3 4-Nonilfenolo (ramificato) (NP) CAS 84852-15-3 Nonilfenolo etossilato (NPEO (1-20) CAS various Ottilfenolo etossilato (OPEO (1-20) CAS var	OP + NP < 10.0 mg/kg OP + NP + OPEO + NPEO <100 mg/kg		ISO/DIS 18254:2014
Polifluorurati e perfluorurati Applicabilità: Tutti i capi con trattamenti antimacchia e idrorepellenti	Perfluorottano sulfonato (PFOS): ≤ 1,0 g/m ² Acido perfluorooctanoico (PFOA): ≤ 1,0 g/m ² Acido perfluoroesanoico (PFHxA): ≤ 0,1 mg/kg Alcoli Fluorotelomeri (FTOH) : ≤ 0,1 mg/kg Perfluoro butan sulfonato (PFBS) : ≤ 0,1 mg/kg Fluorotelomero sulfonato (FTS) : ≤ 0,1 mg/kg Acido perfluorobutanoico (PFBA) : ≤ 0,1 mg/kg Acido perfluorodecanoico (PFDA) : ≤ 0,1 mg/kg Acido perfluoroeptanoico (PFHpA) : ≤ 0,1 mg/kg		UNI CEN/TS 15968:2010
Metalli estraibili Applicabilità: Tutti i prodotti tessili	Antimonio (Sb): ≤ 30,0 mg/kg Arsenico (As): ≤ 1 mg/kg Cadmio (Cd): ≤ 0,1 mg/kg Cromo (Cr) (trivalente e esavalente) ≤ 2,0 mg/kg Cobalto (Co): ≤ 4 mg/kg Rame (Cu): ≤ 50 mg/kg Piombo: ≤ 1 mg/kg Nichel (Ni): ≤ 1 mg/kg Mercurio (Hg): ≤ 0,02 mg/kg		UNI EN 16711-2:2015 - Tessile – Determinazione del contenuto di metalli - Parte 2: Determinazione dei metalli estratti tramite soluzione acida di sudore artificiale

Verifica: L'offerente deve indicare in base a quali mezzi di prova dimostra la conformità al criterio. In particolare, se tramite il possesso dell'etichetta Ecolabel europeo o dell'etichetta OEKO-TEX® Standard 100 (classe II), deve allegare la licenza d'uso del marchio⁴ **(18)**, mentre, se tramite rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008⁵ **(19)**, deve allegarli in offerta⁶ **(20)**.

Pagina 9 di 20

⁴ (18) Viene fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 69. In particolare, nel caso del possesso di etichette ecologiche conformi alla ISO 14024 equivalenti, l'operatore economico dovrà indicare i riferimenti dello standard, il requisito che vi è contenuto che non potrà essere meno restrittivo rispetto al criterio ambientale in oggetto inoltre dovrà indicare le modalità di verifica del criterio, che dovrà essere effettuata in base alle metodiche indicate da parte di organismi di valutazione della conformità accreditati a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008, in relazione alla norma UNI EN ISO 17025.

⁵ (19) In tale caso, un laboratorio accreditato ISO 17025 operante nel settore chimico per eseguire tali prove.

⁶ (20) Per attestare l'assenza delle sostanze in autorizzazione o candidate ad essere iscritte in detto elenco nonché l'assenza delle sostanze identificate in base alle indicazioni di pericolo, l'organismo di valutazione della conformità deve acquisire le informazioni tecniche pertinenti dal produttore, ivi incluse le schede informative sulla sicurezza dei prodotti (SIS), le schede di dati di sicurezza delle sostanze e delle miscele impiegate per la tintura stampa o finitura. Se non acquisita tale documentazione tecnica, dovrebbe sottoporre l'articolo, laddove possibile per mezzo di una metodologia standardizzata, a prova di laboratorio per verificare l'assenza di una delle sostanze presenti in tali elenchi, se sussiste un rischio che detta sostanza possa essere impiegata e possa permanere nei prodotti tessili. Le prove di laboratorio cui sottoporre i prodotti devono essere quelle pertinenti alle caratteristiche dei prodotti medesimi e ai relativi profili di rischio.

4.1.3 Etichetta per la manutenzione

(Questo criterio è riservato agli appalti di prodotti tessili per i quali sia previsto il lavaggio domiciliare e per i quali non vi siano esigenze tecniche igieniche o di sicurezza che richiedano lavaggi ad elevate temperature). L'etichetta deve prevedere l'indicazione di lavaggio a basse temperature (40 °C).

Verifica: in sede di offerta, prova fotografica dell'etichetta apposta sui capi oggetto dell'offerta.

4.1.5 Durabilità e caratteristiche tecniche

I prodotti forniti debbono avere tali caratteristiche prestazionali:

a) Variazione della dimensione durante il lavaggio a umido e l'asciugatura

A meno che l'articolo non sia lavabile o sia lavabile solo "a secco", le variazioni dimensionali a umido non possono superare i limiti di tolleranza di seguito descritti:

- Tessuti a maglia: $\pm 8\%$
- Tessuti di cotone/misto cotone, misto lana e fibre sintetiche $\pm 5\%$
- Biancheria da bagno, compresi asciugamani: $\pm 8\%$ (UNI EN 14697)
- Fodere in tessuto lavabili e sfoderabili, tende e tessuti di interno: $\pm 3\%$ (UNI EN 14465)
- Tessuti non tessuti: $\pm 4\%$ (UNI 10714)

Tali caratteristiche debbono essere valutate secondo la metodologia EN ISO 6330 se il capo è destinato al lavaggio domestico, o secondo la ISO 15797 se il capo è destinato al lavaggio industriale, in combinazione con la EN ISO 5077 e la EN ISO 3759, dopo tre lavaggi. Per il metodo di asciugatura riferirsi all'etichetta di manutenzione.

b) Solidità del colore al lavaggio

In acqua:

A meno che la fornitura non sia di prodotti bianchi, da lavare a secco o di tessuti per arredamento non lavabili, la degradazione e lo scarico del colore deve essere di indice ≥ 3 , valutato secondo il metodo ISO 105 C 06.- Solidità del colore al lavaggio domestico e commerciale.

A secco con percloroetilene:

Per i prodotti da lavare a secco con percloroetilene, la degradazione e lo scarico del colore del tessuto durante il lavaggio a secco deve essere di indice ≥ 3 , secondo il metodo di prova definito nella EN ISO 105 D01.

c) Solidità del colore al sudore

Per i prodotti tinti/ colorati/stampati che vengono a contatto con la pelle, il livello di degradazione o/e scarico del colore deve essere di indice ≥ 3 secondo il metodo descritto nella EN ISO 105 E04.

d) Resistenza delle cuciture

(Tale requisito può non essere applicato alla teleria piana)

La resistenza delle cuciture, valutata secondo il metodo descritto nella norma tecnica UNI EN ISO 13935-2 (Grab method), deve essere almeno pari a 100N al punto di rottura e di $\square 225$ N per i dispositivi di protezione individuale che non ricadono nell'ambito di applicazione della UNI EN 14116 (indumenti a propagazione limitata di fiamma), per cui il limite è ≥ 75 N né ai dispositivi di protezione individuale di cui alla EN 14325 (classificazione indumenti di protezione chimica), il cui limite minimo è di 30N.

e) *Solidità del colore allo sfregamento a umido o a secco*

Per tessuti tinti/ colorati/ stampati l'indice di solidità del colore allo sfregamento a secco e a umido deve essere di indice ≥ 3 da valutare secondo il metodo descritto dalla EN ISO 105X12.

f) *Resistenza alla lacerazione*

Il livello di resistenza alla lacerazione minimo consentito è di 12 N per giacche, giacconi sportivi, cappotti; 8 N per camici, biancheria intima, biancheria da letto, da valutare secondo la metodologia di cui alla norma EN ISO 13937-1.

g) *Solidità del colore alla luce artificiale*

L'indice di degradazione del colore alla luce artificiale deve essere pari a indice ≥ 5 , da valutare in base alla norma EN ISO 105 B02.

Verifica: in sede di offerta dovrà essere almeno acquisita un'attestazione di conformità al criterio da parte del produttore. Si presumono conformi al criterio i prodotti in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel europeo.

ART. 6 – CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER LE FORNITURE DI CALZATURE

Tutti i prodotti del **LOTTO 1: calzature varie a minori impatti ambientali – CIG: ZE92FA8389, laddove pertinenti**, devono essere anche in possesso delle specifiche tecniche di base **previste al punto 2.3 Specifiche tecniche** e delle clausole contrattuali **previste al punto 2.5 Condizioni di Esecuzione/ clausole contrattuali**, entrambi inseriti nei Criteri Ambientali Minimi per le forniture di calzature adottati con Decreto Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare del 17 maggio 2018 (G.U. n. 125 del 31 maggio 2018) come di seguito riportato:

2.3 Specifiche Tecniche

2.3.1 Tracciabilità della filiera produttiva (7)

L'offerente deve garantire e dimostrare la massima trasparenza lungo l'intera filiera rispetto alle unità di produzione coinvolte nelle principali fasi del processo produttivo e ai rispettivi luoghi di lavorazione delle materie prime del manufatto che nel caso delle calzature riguardano la lavorazione della tomaia, della suola, e l'assemblaggio e la rifinitura della calzatura.

Verifica: L'offerente deve presentare la documentazione atta a dimostrare la trasparenza e la tracciabilità in tutte le fasi del processo produttivo dell'oggetto dell'appalto (calzature/articoli di buffetteria), le registrazioni e le evidenze oggettive che indichino la conformità ai requisiti richiesti per il criterio. A tal fine l'offerente deve presentare una dichiarazione del rappresentante legale contenente il nome completo di tutte le unità di produzione e degli impianti di trasformazione autorizzati, gli indirizzi dei siti produttivi, e le tipologie di prodotti realizzati (**vedi modulo allegato**).

2.3.2 Requisiti relativi a pelle e cuoio

Il pellame impiegato per la produzione delle calzature e degli altri articoli e accessori in pelle deve rispondere ai requisiti richiesti dalle norme cogenti e dalle eventuali norme tecniche in funzione degli usi previsti, inclusa la Direttiva 94/11/CE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore.

(7) Nel caso del pellame la tracciabilità viene richiesta dalla concia.

Costituiscono, in particolare, disposizioni vincolanti per le componenti in pelle, in funzione della tipologia e della destinazione d'uso:

UNI 10594:2010 Caratteristiche e requisiti dei cuoi destinati all'industria calzaturiera

UNI 10740:2008 Scamosciato per asciugatura – Caratteristiche e requisiti

UNI 10826:2012 Caratteristiche e requisiti dei cuoi destinati all'industria della pelletteria e degli accessori

UNI 10885:2012 Pelle conciata al vegetale – Definizione, caratteristiche e requisiti

UNI 10886:2012 Caratteristiche e requisiti dei cuoi destinati alla manifattura di guanti

UNI/TS 11268 Caratteristiche e requisiti dei cuoi per selleria

Verifica: l'offerente deve presentare i rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità, relativi ai requisiti minimi obbligatori (pacchetti standard previsti dai laboratori) richiamati nelle norme tecniche indicate nel criterio, al fine di qualificare le caratteristiche e i requisiti dei cuoi per le specifiche produzioni di calzature e di articoli e accessori in pelle (buffetteria).

2.3.3 Sostanze pericolose nel prodotto finale (9)

Nel prodotto finale, e in tutti i materiali omogenei o negli articoli che sono parte della struttura del prodotto finale, non devono essere intenzionalmente aggiunte:

- le sostanze afferenti all'art. 57 del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) iscritte in allegato XIV alla data di pubblicazione del bando o della richiesta d'offerta né le sostanze elencate in conformità all'art. 59, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1907/2006, ovvero le sostanze identificate come estremamente problematiche (SVHC, tali sostanze sono quelle incluse nell'elenco delle sostanze candidate, reperibile al seguente indirizzo: http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp) in concentrazione maggiore allo 0,1% in peso;

- le sostanze o le miscele classificate o classificabili in concentrazione maggiore allo 0,1% in peso che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, hanno le seguenti indicazioni di pericolo:

- cancerogene, mutagene e/o tossiche per la riproduzione (CMR) appartenenti alle categorie 1A, 1B e 2 (H340, H341, H350, H350i, H360, H351, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362)
- tossicità acuta per via orale, cutanea e per inalazione categorie 1, 2 e 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331, EUH070)
- tossicità in caso di aspirazione categoria 1 (H304)
- tossicità specifica per organi bersaglio STOT, categoria 1 (H370, H372)
- pericolose per l'ambiente acquatico, categoria 1 (H400, H410);

- le sostanze o le miscele classificate o classificabili in concentrazione maggiore all'1% in peso che, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele, hanno le seguenti indicazioni di pericolo:

(9) I limiti previsti nel seguente criterio non sono applicabili a specifici dispositivi di protezione individuale (DPI) che per garantire determinate prestazioni funzionali e condizioni di sicurezza devono rispettare le relative norme tecniche di settore

- pericolose per l'ambiente acquatico, categoria 2, 3 e 4 (H411, H412, H413)
- tossicità specifica per organi bersaglio STOT, categoria 2 (H371, H373).

Inoltre il prodotto finale, i materiali omogenei o gli articoli che lo compongono o le formulazioni utilizzate, non devono contenere le sostanze specificate nella lista delle sostanze soggette a restrizioni (RSL) se applicabili ai prodotti oggetto dei presenti CAM, o le devono contenere entro i valori limite **riportati nell'appendice I (vedi allegato)** nella cui tabella sono altresì specificate le fasi del processo produttivo, le condizioni di applicabilità, e i sistemi di verifica per dimostrare la conformità al criterio.

Verifica: l'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità redatta in base alle dichiarazioni dei fornitori e a supporti documentali come la Scheda Dati di Sicurezza ove presente, relativamente alla conformità ai requisiti di cui sopra per i materiali omogenei o gli articoli che compongono il prodotto. La dichiarazione di conformità presentata dovrà essere corredata dai rapporti di prova relativi alle sostanze soggette a restrizione indicate nella lista presente nell'**appendice I (vedi allegato)**, rilasciati da organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi della norma tecnica ISO 17025. Al fine di tener conto della sostenibilità economica delle prove, le sostanze da testare sono selezionate dal fornitore **(10)** delle sostanze considerando anche gli usi specifici della calzatura oggetto dell'offerta.

Le dichiarazioni di conformità devono fare riferimento alla versione più recente del Candidate List pubblicata dall'ECHA.

2.3.4 Consumo idrico

Durante il processo di concia della pelle e del cuoio destinati ad essere utilizzati nel prodotto finale, devono essere osservati i seguenti limiti sul consumo di acqua espresso in volume di acqua medio annuo consumato per tonnellata di pelle e cuoio:

Tabella x. Valori limite massimi concessi per il processo di conciatura

Tipologia	Vm (H2O)/t (pelle)
Pelli di grandi dimensioni	28 m ³ /t
Pelli di piccole dimensioni	45 m ³ /t
Pelli conciate al vegetale	35 m ³ /t

Verifica: l'offerente deve presentare una dichiarazione di conformità da parte dell'azienda fornitrice del cuoio o di lavorazione della pelle. La dichiarazione deve indicare l'importo annuo della produzione di cuoio e di consumo relativo di acqua in base ai valori medi mensili degli ultimi 12 mesi precedenti la presentazione dell'offerta, supportata dai valori fatturati dalla società che gestisce il servizio idrico integrato oppure, se del caso, dalla denuncia annuale alle autorità competenti dei volumi idrici derivati dai pozzi.

(10) Il fornitore, in quanto produttore della specifica sostanza è l'unico che abbia la capacità di associare quest'ultima al semilavorato e quindi ai test da effettuare.

2.3.6 Riduzione del carico di Cromo nei reflui

L'offerente utilizza pelli per la cui produzione sono stati impiegati bagni di concia in cui sono stati adoperati sali di cromo di recupero e/o invia i propri bagni ad un consorzio di recupero.

In alternativa al recupero in impianti di trattamento dei reflui dovranno essere utilizzati prodotti concianti ad alto esaurimento che garantiscono risultati equivalenti a quelli tradizionali con impiego di dosaggi inferiori.

Verifica: l'offerente o il fornitore della pelle utilizzata per produrre il prodotto finito deve presentare una documentazione tecnica sottoscritta dal rappresentante legale in cui si attesta l'impiego di sali di cromo in parte recuperati e/o copia del MUD attestante l'invio dei bagni di concia a recupero.

Se utilizzati concianti ad alto esaurimento, l'offerente deve presentare le specifiche tecniche dei prodotti utilizzati contenenti il dettaglio della percentuale di efficienza **(21)** di prestazioni dei prodotti chimici impiegati e/o la documentazione tecnica dei sistemi di dosaggio.

2.3.8 Durabilità e caratteristiche tecniche delle calzature

Le calzature da lavoro ordinario **(23)**, rispondenti alle caratteristiche definite dal comma 2, dell'art.74, del DLgs 81/2008, devono garantire i parametri di durata indicati in **appendice II (vedi allegato) (24)**.

Verifica: il richiedente deve presentare una dichiarazione di conformità supportata da rapporti di prova, come specificato in **appendice II (vedi allegato)** [tabella/norma tecnica].

2.5.2 Raccolta differenziata

L'offerente dovrà applicare la raccolta differenziata dei rifiuti in modo tale da preservare, evitando miscele, le caratteristiche tecniche dei diversi materiali, rendendo gli stessi utilizzabili da processi di recupero/riciclaggio effettuati da aziende specializzate.

Verifica: l'offerente deve dare indicazioni dettagliate sulle tipologie di rifiuto prodotte in azienda **(31)** con le relative caratteristiche di pericolosità eventuali e modalità di gestione della raccolta e dello smaltimento eventuale.

Le appendici I e II sono allegate a questo capitolato.

ART. 7 - ASSISTENZA

1. La ditta aggiudicataria di ogni lotto dovrà, in ogni caso, garantire la sostituzione degli eventuali articoli danneggiati per i quali dovrà essere garantito un efficiente e tempestivo servizio di assistenza anche successivamente all'accettazione degli articoli stessi. Tale assistenza dovrà essere garantita, a totale carico dell'aggiudicatario, relativamente al rispettivo lotto di aggiudicazione.

(21) Nella documentazione tecnica del prodotto deve essere segnalata l'efficienza di prestazione rispetto a prodotti convenzionalmente utilizzati

(23) Non ci si riferisce alle calzature DPI, con marcatura CE, in quanto già corrispondono a precisi requisiti di durata in funzione della destinazione d'uso prevista, secondo la normativa vigente.

(24) L'appendice riporta la durabilità ottimale, per tipologia d'uso delle calzature "ordinarie", basata sulla categorizzazione del marchio Ecolabel UE (Decisione n. 1349/2016 – calzature).

(31) Ad esempio, come da norma UNI EN 12940: Rifiuti di fabbricazione delle calzature classificazione e gestione dei rifiuti.

ART. 8 - TERMINE, MODALITÀ E LUOGO DI CONSEGNA

1. **Il Comune di Vicenza emetterà gli ordinativi secondo il proprio fabbisogno. Ogni ordinativo sarà di importo non inferiore ad € 200,00 (IVA esclusa).**
2. **Entro e non oltre 25 (venticinque) giorni consecutivi dal ricevimento dell'ordinativo la Ditta dovrà effettuare la consegna dei capi richiesti.**
3. In difetto di quanto previsto al comma 2 si procederà all'applicazione della penale prevista dal successivo **articolo 11.**
4. Le forniture dovranno avvenire: franche da qualsiasi spesa in particolare da quelle di trasporto e imballo, nelle quantità, nel luogo e negli orari che saranno indicati di volta in volta negli ordinativi effettuati, in forma scritta, dal settore Provveditorato. Il luogo di consegna, se non diversamente stabilito con le modalità di cui sopra, sarà l'Ufficio Provveditorato – Palazzo Trissino – Corso A. Palladio 98 – Vicenza.

ART. 9 - COLLAUDI ED ACCETTAZIONE

1. A consegna avvenuta si provvederà al controllo dei capi e della relativa rispondenza e conformità alle caratteristiche tecniche e qualitative richieste.
2. I materiali impiegati devono corrispondere alle caratteristiche tecniche del capitolato ed essere della migliore qualità.
3. Qualora sorgessero dubbi e contestazioni sulle caratteristiche e sui requisiti del materiale, le parti saranno tenute ad accettare in modo definitivo ed impegnativo le risultanze degli esami, da effettuarsi da una struttura pubblica qualificata indicata dall'amministrazione, procedendo alla scomposizione e distruzione di un campione di merce. In tal caso la ditta fornitrice è obbligata a sostenere le spese di laboratorio e a sostituire gli articoli sottoposti a prove tecniche.
4. Gli oneri del rifacimento, per un numero maggiore di prove che l'Amministrazione intendesse eseguire, sono a carico della Ditta, nel caso in cui le prove stesse accertassero deficienze negli articoli forniti.
5. Il materiale eventualmente rifiutato al controllo perché non rispondente alle condizioni fissate, dovrà essere ritirato e sostituito con altro idoneo rispondente ai requisiti richiesti entro il termine di esecuzione e consegna offerto con oneri e spese a carico della ditta aggiudicataria.

ART. 10 - PRODOTTI NON CONFORMI

1. Qualora, a seguito degli accertamenti diretti o dei risultati di perizie o analisi, i beni forniti risultassero in tutto o in parte non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, il Comune di Vicenza può in pieno diritto rifiutarli oppure accettarli con riserva.
2. La ditta dovrà sostituire gratuitamente i capi che dovessero risultare inidonei per errore di taglia o di numero.

ART. 11 - RITARDI NELLE CONSEGNE, PENALITÀ, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO

1. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente Capitolato d'Oneri, l'Amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito alla ditta aggiudicataria a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
2. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai tempi di consegna (indicati all'**articolo 8** del presente Capitolato) sarà applicata una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) calcolata sull'ammontare netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento.
3. L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione di inadempimento allo scopo di consentire all'impresa l'esercizio del diritto di presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di giorni quindici dal ricevimento della contestazione.

4. Acquisite le controdeduzioni, qualora valutate negativamente, ovvero scaduto il termine senza che l'impresa abbia risposto, il responsabile del procedimento procederà ad applicare le penali direttamente sul primo pagamento utile o, in mancanza, sulla cauzione definitiva costituita a norma dell'**articolo 13**.

5. Qualora le deduzioni raggiungano il 10% dell'importo di contratto, l'amministrazione committente può risolvere il contratto, salvo il risarcimento di maggiori danni.

6. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi mediante lettera raccomandata A.R. nei seguenti casi :

- giusta causa

- reiterati inadempimenti dell'appaltatore, anche se non gravi.

7. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- il deposito contro l'appaltatore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali;

- il fatto che taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell'appaltatore siano condannati con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;

- ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

8. Oltre ai casi previsti ai precedenti punti, l'Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. nei seguenti casi:

- allorché il fornitore non esegua le forniture in modo strettamente conforme all'offerta e al presente capitolato d'oneri e non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto, nei termini prescritti;

- allorché il fornitore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l'autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito;

- allorché il fornitore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;

- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;

- nel caso in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane S.p.A. così come previsto dall'art. 3, comma 8 della legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;

- in caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e di cui al Codice di comportamento del Comune di Vicenza, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto

– sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link:

<http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf>

e

<http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>".

9. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore verificatisi dopo la data di stipula del contratto. Per "forza maggiore" si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. In tali casi il fornitore non è passibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penalità di mora o di risoluzione per inadempienza, se e nella misura in cui il ritardo nell'esecuzione o in altre mancate ottemperanze agli obblighi contrattuali sono provocati da un caso di forza maggiore.

ART. 12 – IMBALLAGGIO

1. I capi confezionati devono essere consegnati racchiusi, ben sistemati in uno o più pacchi in relazione al numero da consegnare.

ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'aggiudicatario di ogni lotto dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità stabilite dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e conforme allo schema tipo adottato con decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018 (GU Serie Generale n.83 del 10-04- 2018 – Suppl. Ordinario n. 16).
2. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 3. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.**
4. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e sarà svincolata con le modalità previste dall'art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
5. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
6. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

ART. 14 - PAGAMENTI

1. Le fatture, emesse a conclusione delle varie forniture, previa verifica di conformità delle stesse e previa acquisizione del DURC regolare, saranno liquidate entro 30 giorni.
2. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica ai sensi dell'art. 1 commi 2009-2014 della legge 244/2007, del Regolamento adottato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 del D.L. 66/2014.
3. L'Ufficio incaricato per la ricezione delle fatture elettroniche è l'Ufficio Provveditorato al quale l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) ha attribuito il codice univoco **KKIFRW**.
4. Il pagamento sarà effettuato mediante mandati emessi a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale su c/corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari. Rimane in carico all'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dall'apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti.

ART. 15 - TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L'appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

2. L'appaltatore si assume inoltre l'obbligo di dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

4. I codici CIG da inserire in ogni transazione di pagamento relativamente all'affidamento in oggetto sono i seguenti:

- **LOTTO 1: calzature varie a minori impatti ambientali – CIG: ZE92FA8389;**
- **LOTTO 2: vestiario personale cucina e operai a minori impatti ambientali – CIG: ZBB2FA83E2;**
- **LOTTO 3: indumenti alta visibilità a minori impatti ambientali – CIG: ZA32FA8447.**

ART. 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Le ditte concorrenti dovranno indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intendono eventualmente subappaltare a terzi.

2. L'eventuale subappalto lascia impregiudicata la responsabilità della Ditta aggiudicataria.

Per la disciplina del subappalto si applicano le disposizioni previste dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per quanto compatibili con il presente capitolato d'onere.

3. È vietata la cessione del contratto ad altra impresa, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento dei danni al Comune di Vicenza.

ART. 17 - CONDIZIONE RISOLUTIVA NEL CASO DI INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI CONSIP

1. Il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

2. Il Comune di Vicenza rileva la presenza di condizioni economiche migliorative rispetto al presente contratto nelle convenzioni Consip e/o nella centrale di committenza regionale e lo comunica all'operatore economico.

3. L'operatore economico entro quindici giorni di tempo dal ricevimento della comunicazione esprime esplicitamente e incondizionatamente la volontà di adeguare i corrispettivi previsti nel contratto a quelli inseriti nelle convenzioni Consip e/o della centrale di committenza regionale. Il Comune non considera efficaci eccezioni o contestazioni connesse alle diverse condizioni previste nelle citate convenzioni alle quali l'operatore economico deve incondizionatamente aderire.

4. Decorso il termine di cui al punto precedente ed in assenza di positivo riscontro, il Comune recede dal contratto senza ulteriore comunicazione ed il compenso per l'operatore economico è quello previsto dalla normativa in questione.

ART. 18 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28/01/2014, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto

- sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza ai seguenti link: <http://www.comune.vicenza.it/file/100686-codicecomportamento.pdf> e <http://www.comune.vicenza.it/file/88887-regolamentocodicecomportamento.pdf>.

ART. 19 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17 settembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 6 novembre 2019.

2. Il presente contratto è risolto di diritto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive antimafia di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

3. L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto di cui all'Allegato 1, lett. a) del "Protocollo di legalità", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."

4. La stazione appaltante si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998.

5. La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.

ART. 20 - CONTROVERSIE

1. Per qualunque controversia dovesse sorgere tra il Comune e la Ditta aggiudicataria in ordine alla fornitura oggetto del presente capitolato sarà competente esclusivamente il Foro di Vicenza.

2. E' espressamente escluso il ricorso ad arbitrato.

ART. 21 - NORME REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente all'esatta osservanza delle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, oltre che di quelle stabilite dal presente capitolato d'onori, norme tra cui si ricordano in particolare:

- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici" per le parti non abrogate;

- il Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Vicenza;
- tutte le leggi relative alla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori e le disposizioni sulle assunzioni obbligatorie;
- tutte le leggi relative alla sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

2. L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza di tutte le norme e condizioni previste nel BANDO del Mercato Elettronico Consip denominato *Beni - Tessuti, Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti e Attrezzature di Sicurezza - Difesa*.

**ART. 22 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA RESA AI SENSI DEL
REGOLAMENTO UE N. 2016/679 (GDPR):**

Il Comune di Vicenza (in seguito "Comune"), nella persona del titolare (in seguito, "Titolare"), informa ai sensi dell'art. 13 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR") che:

1. Titolarità del trattamento – Responsabile della Protezione dei dati - Delegato al trattamento

Il Titolare del Trattamento è il Sindaco *pro tempore* del Comune di Vicenza con sede in Corso Palladio 98, 36100 Vicenza – tel. 0444/221111 - pec: vicenza@cert.comune.vicenza.it.

Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.vicenza.it.

Il delegato al trattamento è la dott.ssa Micaela Castagnaro, Dirigente del Servizio Provveditorato, Corso A. Palladio, 98 Vicenza - tel 0444/221213 - email: mcastagnaro@comune.vicenza.it

2. Finalità del trattamento e durata del trattamento

I dati personali sono utilizzati dal Comune nell'ambito del procedimento di cui trattasi e saranno conservati sino al termine del procedimento cui gli stessi afferiscono.

Il procedimento può essere gestito solo se *"l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità"* ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera a) GDPR.

3. Modalità del trattamento

I dati saranno trattati con strumenti cartacei e/o informatici, nel rispetto dei principi del Regolamento UE 2016/679 e con l'adozione di misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento stesso in server ubicati all'interno dell'Unione Europea del Titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea.

4. Ambito di comunicazione

I dati potranno essere comunicati a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia obbligatoria per legge per l'espletamento delle finalità inerenti e conseguenti al procedimento al quale si riferiscono. I dati non saranno diffusi.

5. Modalità di esercizio dei diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento.

L'interessato può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 Roma – tel. 06696771 – email: garante@gpdp.it – pec: protocollo@pec.gpdp.it.

6. Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati

L'interessato può contattare il Responsabile della Protezione dei Dati al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@comune.vicenza.it.